Ill.mo Sig.

PREFETTO

Commissario di Governo per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Piazza Unità d'Italia

TRIESTE

Le scriventi O.O.S.S., firmatarie del vigente ACN di Medicina Generale,

PREMESSO

che con il Decreto ministeriale 26 febbraio 2010 (su GU. n. 65 del 19 marzo 2010), emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con quello dell'Economia e delle Finanze, si è dato avvio alla **sperimentazione** del nuovo sistema di finvio telematico dei certificati di malattia tramite SAC o SAR all'INPS, in attuazione al decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2010,

che l'obbligo della certificazione telematica, come chiaramente indicato nel citato Decreto, è in vigore per **tutti i medici dipendenti, convenzionati o liberi professionisti**, come del resto, riaffermato dalla circolare n. 1 del 11 marzo 2010 e circolare n. 5 del 28 aprile 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Ministro On. R. Brunetta.

RITENUTO

- che l'informatica debba essere uno strumento di semplificazione dell'attività professionale;
- che le modalità operative previste ad oggi per l'invio del certificato presentano, al contrario, un coacervo di complicazioni ed inappropriatezze tali da comportare una penalizzazione dell'attività di diagnosi e cura dei pazienti;
- che l'attività di certificazione può riguardare solo i dati identificativi del paziente, la definizione di una diagnosi, di una prognosi e della fattispecie d'inizio, continuazione o ricaduta di malattia,
- che ogni altro dato (ad es. specificazione del domicilio diverso dalla residenza, uso di sms, ecc.) esula dall'opera di certificazione medica, dalla possibilità di verifica da parte del medico e dagli obblighi contrattuali;

- che l'informatica consente ai produttori dei software gestionali della cartella clinica usati
 dai medici di inserire un'apposita funzione che ricavi i dati anagrafici dal data base dei
 pazienti, nonché di una diagnosi codificata ICD9, di formulare la prognosi, inviando quindi
 direttamente i dati al sistema regionale senza la necessità di uscire dal software
 personale e accedere a un sito remoto, con l'opportunità di registrazione delle certificazioni
 direttamente sul programma gestionale personale;
- che dal sito INPS può essere inviata ogni comunicazione all'interno della cartella del paziente contenuta nell'archivio del medico curante, il tutto con tutela della privacy del paziente e con risparmio di tempo che il medico può continuare a dedicare alle proprie attività assistenziali;
- che queste operatività sono già una realtà solo in pochissimi sistemi informativi regionali ma non in Friuli-Venezia Giulia, e che in diverse parti della Regione le linee di comunicazione digitale sono assenti o precarie;
- che l'intero sistema di trasmissione telematica dei certificati nonché della ricetta
 elettronica non potrà andare a regime se la Regione, oltre alla messa in atto degli
 opportuni collegamenti, non provvederà a disporre dell'ADD ON software, al fine di
 ottemperare agli obblighi contrattuali previsti dall'ACN (art.59 bis comma 3 e 4, art 59 ter
 ACN e art 13 bis comma 5, reso esecutivo dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra
 lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano l' 8 luglio 2010);)
- che per una corretta applicazione dei DM di cui all'oggetto, ed in ottemperanza allo stesso, devono essere forniti di PIN tutti i medici dipendenti della AA.SS.LL., i medici convenzionati di assistenza primaria, di pediatria di libera scelta, della medicina specialistica e della Continuità Assistenziale ed i medici fiberi professionisti e che tutti i medici coinvolti dalla normativa in oggetto dovranno essere forniti di linea adeguata così come i Presidi di Continuità Assistenziale, i Distretti Sanitari e i Presidi Ospedalieri;
- che sempre in forza del citato Decreto ministeriale, la certificazione deve contenere segni e sintomi "direttamente constati o oggettivamente documentati", per cui i Medici di Medicina Generale non possono trascrivere prognosi per malattie non direttamente constatate e/o oggettivamente documentate, né tanto meno sono tenuti ad essere reperibili, per la certificazione di malattia, al di fuori degli orari di studio, di notte, nei prefestivi, il sabato, la domenica e nei festivi;

CONSTATATO

che, in forza del citato Decreto, ciascuno per quanto di competenza, non ha provveduto, prima di dotare di PIN tutti i medici dipendenti, convenzionati e liberi professionisti interessati, a fornire i Medici di Medicina Generale di sistema informatico aziendale e/o regionale senza costi aggiuntivi per i medici stessi (art. 59 bis comma 3 e 4 dell'A.C.N.) ed a dotare i Presidi di Continuità Assistenziale, i Presidi Ospedalieri e i Distretti Sanitari di opportune apparecchiature tecniche per il collegamento telematico, al fine della trasmissione dei certificati di malattia allo scopo di permettere a tutti i soggetti coinvolti dal D.M. suindicato di poter adempiere agli obblighi di legge.

CONSIDERATO

che è **falso** & affermare che "si stia completando il collegamento di tutte le postazioni dei medic!" in quanto laddove il collegamento, la cui completa funzionalità è tutta da dimostrare, è presente, si tratta di **sperimentazione** (legge regionale N. 12/2010, art. 8 1° e 2° comma);

che dubitiamo sia rispettato appieno ed in tutte le realtà locali quanto disposto dall'art. 34 del **Codice della Privacy** (decreto legislativo N. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed int.);

VISTO

il vigente "Codice dell'Amministrazione Digitale" ed i relativi provvedimenti esplicativi ed attuativi, dai quali si desume che nell'utilizzo del documento informatico, quando si ha la necessità di una sottoscrizione equivalente a quella autografa, è indispensabile avvalersi della firma digitale per rendere il certificato telematico di malattia "legale" a tutti gli effetti perché la firma digitale è d'obbligo nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione che sia a garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione: Versione 1.3 – aprile 2009);

che la certificazione telematica senza firma elettronica equivale a **semplice comunicazione amministrativa** quindi priva di qualsiasi valore certificativo,

COMUNICA ALLA S.V.

che i Medici di Medicina Generale continueranno la redazione dei certificati di malattia su modulo cartaceo INPS, come previsto dall'art. 52 del vigente Accordo Collettivo Nazionale, o, in assenza di questo, su modulo cartaceo bianco, fino a quando le modalità di certificazione non saranno riportate in un ambito di appropriatezza, sostenibilità, condivisione ed aderenza alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale ed in particolare per gli aspetti legati al valore legale della certificazione connessa alla firma digitale,

che di **ogni eventuale sanzione** per i Medici considerati inadempienti, sarà addebitata la responsabilità alle Amministrazioni dello Stato ed all'Amministrazione Regionale che non hanno provveduto a mettere in atto tutte quelle azioni, già contemplate dalle norme e dagli accordi, propedeutiche ed indispensabili a permettere ai medici tutti di adempiere.

Tanto si rappresenta, al fine di evitare discontinuità nell'assistenza ai cittadini, legate ad una non corretta applicazione della normativa di cui all'oggetto, e per non gravare i Medici di Medicina Generale di oneri tecnici ed economici non attesi (vedi art. 59 bis comma 4 dell'A.C.N.), di compiti e di responsabilità medico – legali non di propria competenza in considerazione anche della non prevista copertura economica del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2010 in palese ed evidente contrasto con i principi sanciti dalla Carta Costituzionale.

Certi di un Suo sollecito intervento, con osservanza

S.N.A.M.I. (dott-Giuseppe Vetri)

F.I.M.M.G.

0 1 m

S.M.I.

(dott.ssa Manna Mazzero)

3/3

INTESA